

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 509)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964 (V. Stampati nn. 94-99)

d'iniziativa dei deputati GRILLI Antonio, CRUCIANI, NICOSIA, GIUGNI LATTARI Iole (94); TITOMANLIO Vittoria, FRANCESCHINI, BUZZI, RAMPA, BORGHI, FABBRI Francesco e SAVIO Emanuela (99)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 aprile 1964*

**Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,
concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1963-64 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1964 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Art. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi

gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a «buono», e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1963-64.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 1830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 121.

Art. 3.

Dopo l'espletamento del concorso i Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 ed osservando il normale orario di cattedra.

Art. 4.

Gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1964-65 e successivi si provvede mediante la soppressione del capitolo corrispondente al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1963-64 e con l'attribuzione della relativa somma al capitolo corrispondente al capitolo 49 del medesimo stato di previsione; nonché con gli stanziamenti stabiliti per l'ampliamento degli organici della scuola elementare sui capitoli corrispondenti al predetto capitolo 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.